



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

Catanzaro, li 07/05/2018

Prot. N. 807/2018/OUT

Preg.mo dott. Gianluca Callipo
Sindaco del Comune di Pizzo

Via M. Salomone,
89812 Pizzo (VV)

sindaco.pizzo@asmepec.it

All'Arch. Francesco Alessandria

Responsabile Settore LLPP Comune di
Pizzo

Via M. Salomone,
89812 Pizzo (VV)

protocollo.pizzo@asmepec.it

OGGETTO: *Avviso pubblico per l'affidamento di incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza nelle fasi di importo inferiore a € 40.000,00 – Intervento ripristino officiosità idraulica versante loc. Trentacapilli – Cod. RENDIS 181 R373/G1*

RICHIESTA DI RETTIFICA / ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.

Questo **Ordine professionale**, è venuto a conoscenza dell'avviso di cui all'oggetto inerente "l'intervento ripristino officiosità idraulica versante loc. Trentacapilli – Cod. RENDIS 181 R373/G1" di importo € 492.500,00 pubblicato sull'Albo pretorio dell'Ente con prot. LLPP 43 del 26/4/18 con scadenza 7/5/2018, rilevando che la procedura di che trattasi risulta inficiata da una serie di vizi di illegittimità.

In particolare, nonostante i lavori riguardi il ripristino officiosità idraulica di un fosso, l'avviso è riferito esplicitamente alle figure professionali di ingegnere, architetto e geometri, **escludendo in maniera incomprensibile quella di geologo**, la qual cosa lascia intendere un affidamento della Relazione geologica – elaborato progettuale comunque obbligatorio ex lege - mediante subappalto, procedura espressamente vietata dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

Tale aspetto, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, è ben chiarito dalle **Linea guida n° 1 dell'Anac** in attuazione al D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 recante "**Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**" che al **punto 3.1** riporta: "*Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, c. 8 del Codice, per il quale **non è consentito il subappalto della relazione geologica**, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, **la stazione appaltante deve assicurare:***



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

- a) **L'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti;**
- b) ovvero la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, **quale componente di una associazione temporanea**, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. Si ritiene che le stazioni appaltanti possano ammettere queste ultime modalità anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista".

Un ulteriore elemento di censura, è legato alla **determinazione dei corrispettivi**, arbitrariamente fissati in € 30.000,00 senza indicare nel bando le modalità con cui tali importi sono stati calcolati (allegando bozza di parcella), né stabilendo gli importi per ogni livello di progettazione ed attività posta a gara.

Si fa presente che, al fine di garantire il pieno rispetto delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.L. 50/2016 ("indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria") approvate dall'A.N.A.C. con Deliberazione del Consiglio n. 973 del 14 settembre 2016, che rinviano all'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012, in tutti i casi di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi tecnici:

- a) al fine di determinare l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016); quest'ultimo aspetto, precedentemente facoltativo, è stato reso obbligatorio dall'art. 14 comma 1 lettera c del D.Lgs. 56/17 (Correttivo al codice degli appalti), il quale ha modificato l'art. 24 del D.Lgs 50/16 comma 8 nella seguente maniera "Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo ed all'articolo 31, comma 8. **I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale**



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

criterio o base di riferimento ai fini dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento

b) per motivi di trasparenza e correttezza, è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tale aspetto è ancor più rilevante dal momento che la Stazione Appaltante determina una soglia inferiore ai 40.000 euro rammentando che, quest'ultima, deve intendersi comprensiva di tutte le prestazioni professionali, relazione geologica compresa (parere AG 49/2015/ap, determinazioni Autorità Vigilanza n° 8/1999, n° 30/2002, n° 2/2002 e deliberazioni n° 26/2012, n° 5/2006, n°67/2005, n°153/2004), di contro verrebbe meno quanto stabilito al punto 2.1 delle Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Sulla scorta di quanto sopra riportato emerge chiaramente come la procedura seguita dalla Stazione Appaltante risulti in contrasto con il dettato normativo inerente l'affidamento dei servizi professionali. Pertanto, si chiede di **rettificare o annullare l'avviso in oggetto** per le motivazioni di cui sopra, prevedendo, la pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico che comprenda la presenza del Geologo secondo le indicazioni contenute all'interno delle Linee Guida 1 e 4 dell'ANAC e la specifica di calcolo dei corrispettivi quale criterio o base di riferimento ai fini dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

In difetto di riscontro questo Ordine si riserva di procedere nei termini di legge con ricorso giurisdizionale, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria, rappresentando alle SS. LL. che, contestualmente alla presente diffida, ha già provveduto a presentare esposto presso l'ANAC per tale avviso.

Distinti saluti.

Il Segretario
Dott. Domenico Putrino

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)



Il Presidente
Dott. Alfonso Aliperta

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)